Rifiuti derivanti dalla messa in sicurezza

REGIONE TOSCANA Direzione Ambiente ed Energia

SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

*3.e Materiali di scavo, rifiuti e bonifiche*

3.e.1 Le opere previste comporteranno lo scavo di ingenti volumetrie di terre e rocce con la presenza di riporto

siderurgico nei primi metri del piano di campagna. Una stima del materiale scavato è presente nell’All. 1 SPA

relativo alla valutazione delle emissioni diffuse. Da detto elaborato si evince che è previsto lo scavo dei seguenti

quantitativi:

Macroarea nord

- Realizzazione della trincea drenante: 140.491 m3;

- Realizzazione delle vasche di accumulo: 4.800 m3;

- Realizzazione del marginamento fisico: 10.570 m3;

Macroarea sud

- Realizzazione pozzi di emungimento: 10 m3

- Realizzazione impianto TAF: 28.500 m3

Complessivamente saranno scavati **184.371 m3** di suolo contente anche materiale di riporto. In merito al materiale scavato il proponente si limita a dichiarare che i rifiuti prodotti in fase di cantiere sono riconducibili alle operazioni di scavo e che verranno gestiti nel rispetto delle prescrizioni normative. Visto il notevole quantitativo previsto, si chiede di approfondire la trattazione di detto aspetto e di integrare la documentazione, anche in relazione a quanto di seguito evidenziato.

Il proponente deve, in primo luogo, far riferimento ed attenersi a quanto indicato nel DPR 120/2017 per i cantieri di grandi dimensioni in ambito di aree soggette a procedimenti di bonifica. Un altro utile riferimento è rappresentato dal “Protocollo da

adottare per la realizzazione di infrastrutture elettriche all’interno di aree produttive ricomprese in Siti di Interesse nazionale” (MATTM - Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche n. prot. 0009210/TRI del 28/03/2014). Il proponente deve inoltre attenersi alle indicazioni fornite dal MATTM per la gestione degli scavi in aree SIN con presenza di riporto. A tal proposito si ricorda che l’art. 41 c.3.b) del D.L. 69/2013 (convertito con L. 98/2013) indica, ai fini dell'applicazione dell'articolo 185 del D.lgs 152/2006, che le matrici materiali di riporto debbano essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, ai fini delle metodiche da utilizzare, verificando il rispetto delle CSC delle acque sotterranee per escludere rischi di contaminazione. Nel caso presente, vista la natura siderurgica del riporto, dovrà essere rispettato anche il valore limite del parametro pH previsto dal DM 5 febbraio 1998.

Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi ai limiti del test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente. Il proponente deve pertanto indicare, almeno come previsione, le modalità di gestione del materiale prodotto con una stima dei quantitativi da avviare a reimpiego, trattamento o smaltimento e il sito per l’eventuale smaltimento. Deve inoltre essere descritta la modalità di gestione delle eventuali acque di aggottamento durante le operazioni di scavo.

3.e.2 Si chiede di indicare, anche in prima approssimazione, la quantità attesa di fanghi derivanti dall'impianto TAF e le possibili modalità di gestione.

Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti

regionetoscana@postacert.toscana.it

3- Per quanto riguarda la non completezza di informazione riguardante

l’inquadramento normativo dei terreni asportati e la loro conseguente gestione, la

documentazione integrativa fornisce un quadro aggiornato sulle quantità dei materiali da scavare (in seguito anche alla scelta di eliminare la costruzione delle vasche di accumulo delle acque emunte), indicando anche gli ulteriori accorgimenti da adottare al fine della riduzione dei materiali da gestire (es: riduzione della sezione di progetto della trincea drenante) e dell’incremento delle possibilità di riutilizzo sul sito, definendo il quadro normativo da prendere a riferimento e prevedendo apposite aree di stoccaggio.

Il proponente ha quindi definito le condizioni di riutilizzo (anche in relazione alla possibilità di riferirsi, per determinate aree, alle “Concentrazioni Soglia di Rischio” definite all’interno dell’Analisi di Rischio presentata in passato da Aferpi s.p.a. ed approvata dal MATTM nell’ambito della Conferenza dei Servizi del 31/5/2016) prevedendo anche l’esecuzione di appositi test di cessione sui materiali di riporto come previsto dall’art.26, comma 3 del DPR n.120/2017.

Alla luce di tutto ciò la preliminare stima effettuata dalla società Invitalia s.p.a. individuerebbe quindi un quantitativo totale di materiale da gestire pari a ca.**111.840** m3 di cui soltanto ca. **21.403,5** m3 da gestire come rifiuto. In merito a questo quantitativo è però da considerare che tale stima potrebbe subire variazione in base all’esito dei test di cessione eseguiti sui materiali di riporto (attualmente in corso di esecuzione), vista la loro natura e l’esigenza di rapportarsi anche al valore limite definito per il parametro “Ph” all’interno dell’allegato 3 al D.M. 5 Febbraio 1998 (come richiesto da Arpat). In relazione alla possibilità di recupero di terreno scavato che rispetti le “Concentrazioni Soglia di Rischio” (di seguito “CSR”) definite mediante l’Analisi di Rischio sito specifica approvata dal MATTM, si ricorda che queste ultime sono state definite in relazione sia al cosiddetto “scenario attuale” (considerando l’aspetto sanitario) sia allo “scenario futuro” (considerando entrambi gli aspetti, sanitario ed ambientale) definito all’interno del passato piano industriale attualmente in corso di revisione.

*Componente materiali di scavo e rifiuti* **ARPAT**

Al punto 3.e.1 della nota prot. 141332 del 29/03/2019 (prot. ARPAT n. 2019/24633), la Regione Toscana ha richiesto al Proponente di approfondire ed integrare la trattazione della gestione dei materiali scavati, in particolare quelli classificati come rifiuto, indicando, “almeno come previsione, le modalità di gestione del materiale prodotto con una stima dei quantitativi da avviare a reimpiego, trattamento o smaltimento e il sito per l’eventuale smaltimento. Deve inoltre essere descritta la modalità di gestione delle eventuali acque di aggottamento durante le operazioni di scavo”.

Le integrazioni presentate dal Proponente ai paragrafi 3.6 e seguenti dello Studio Preliminare Ambientale del Giugno 2019 (SPA) intendono rispondere a quanto richiesto. In via preliminare il proponente fornisce un quadro aggiornato dei volumi scavati e indica i principi guida adottati volti a contenere ed a gestire i relativi materiali scavati, ovvero, la massima riduzione delle sezioni di scavo; l'eliminazione delle vasche di accumulo delle acque emunte; l'uso di tecnologie che agevolino il riutilizzo in sito del materiale. Come quadro di riferimento normativo sono correttamente individuati gli art. 25 e 26 del DPR 120/2017

e l’Allegato 4 allo stesso DPR n.120/2017 per le procedure di caratterizzazione chimico-fisica e di accertamento delle qualità ambientali.

In base a quanto sopra, il Proponente rileva che:

• le analisi propedeutiche alla gestione delle terre nell’area di intervento sono già disponibili e sono costituite dalle analisi ambientali effettuate da Aferpi, tra il 2006 e il 2013 e utilizzate per l’elaborazione dell’Analisi di Rischio sito specifica, quest'ultima approvata in sede di Conferenza di Servizi del MATTM del 31/05/2006;

• le terre conformi alle concentrazioni soglia di rischio possono essere riutilizzate nella medesima area assoggettata all’Analisi di Rischio;

• In relazione ai materiali di riporto, al fine di completare il quadro informativo necessario a confermare l’utilizzo in sito del materiale scavato, la società ha avviato le indagini ambientali per l'effettuazione del test di cessione, secondo quanto indicato dall'art. 26, comma 3 del citato DPR n. 120/2017 e per la verificare il rispetto del valore limite del parametro pH, secondo il DM 5 febbraio 1998, come espressamente indicato nella richiesta di integrazioni della Regione Toscana (prot. 141332/2019);

• i materiali che saranno gestiti come rifiuto, sono individuati in:

◦ materiali non riutilizzabili per motivi tecnici;

◦ materiali non riutilizzabili in quanto provenienti da aree non interessate dall’AdR Aferpi;

◦ materiali caratterizzati da concentrazioni > CSR come individuate nell’ AdR Aferpi.

In conclusione il Proponente individua un quantitativo totale di circa **21.403,5** m3 di materiali da gestire come rifiuto, che potrebbe aumentare alla luce dei test di cessione attualmente in corso di esecuzione.

In via preliminare, nell'ottica di minimizzare i costi ambientali di intervento, si osserva che il Proponente ha omesso di indicare nel quadro normativo di riferimento, l'art. 12 del DPR120/2017, che si applica in particolare al materiale scavato in siti di bonifica che soddisfa la definizione di sottoprodotto e per il quale sarebbe ipotizzabile anche un utilizzo all'esterno del sito. Ciò premesso si ritiene corretta l'applicazione dei citati artt. 25 e 26 del DPR120/2017, rilevando tuttavia che l'art. 25 prevede la stesura del Piano di campionamento di dettaglio, da concordare con ARPAT e da effettuare nella realizzazione delle operazioni di scavo, e la stesura di un piano operativo degli interventi, da trasmettere successivamente agli enti interessati.

Si rileva inoltre che tale piano di campionamento dovrà essere conforme alle indicazioni della Parte A dell'Allegato 9 del citato DPR120/2017. Tale caratterizzazione in corso d'opera dovrà avere anche la finalità di individuare eventuali fonti attive di contaminazione, che dovranno essere rimosse e gestite nel rispetto della normativa in materia di rifiuti, e di verificare attraverso il test di cessione l'effettiva possibilità di riutilizzo del materiale escavato in presenza di riporto.

Ciò premesso le condizioni di riutilizzo in sito sono correttamente individuate dal Proponente nell'art.26 del DPR 120/2017, anche avvalendosi del comma 2, essendo disponibili le CSR già validate dal MATTM, tramite CdS, e nel rispetto delle condizioni specificate alle lettere a) e b).

***CONCLUSIONI***

In relazione alle valutazioni di competenza di questa Agenzia l’opera potrebbe non essere assoggettabile a VIA alle seguenti condizioni:

1. Il proponente dovrà garantire la corretta gestione delle interferenze.

2. In sede di progettazione definitiva dell’opera il proponente dovrà fornire la descrizione delle misure di mitigazione rivolte alla riduzione dell’impatto derivante dalle emissioni di polveri, specificandone l’efficienza di abbattimento. Nel caso sia necessario utilizzare la risorsa idrica per l’abbattimento delle polveri, dovranno essere specificate le modalità di approvvigionamento e le relative quantità emunte.

3. Si ritiene necessario che, ai sensi dell’art. 272 bis del Testo unico, vengano imposti dei limiti di emissione di odore relativamente all’impianti di trattamento delle acque emunte tenendo conto delle criticità già presenti nell’area interessata.

4. Lo scarico derivante dal trattamento delle acque di falda dovrà garantire il rispetto del limite al parametro E.coli stabilito dalla tab 3 all. 5 della parte III del D.lgs. 152/06 e s.m.i. allo scopo di preservare e garantire la balneabilità delle acque marino costiere nelle quali si immette.

5. Nella successiva fase autorizzativa dell’impianto TAF il proponente dovrà valutare la fattibilità dei possibili riutilizzi delle acque depurate (industriale, irriguo).

6. E’ necessario che il proponente confermi esplicitamente la riduzione dei volumi di terre e rocce di scavo prodotti per l’installazione delle stazioni di pompaggio rispetto a quelli che sarebbero stati prodotti per allestire le vasche di accumulo; tale riduzione, ad oggi solo desumibile dalla documentazione presentata, risponde alla richiesta di valutazione degli impatti causati dalla realizzazione di vasche di accumulo di cui al punto 2.4 della richiesta di integrazioni della Regione Toscana.

7. Le acque di aggottamento prelevate mediante Impianto Well Point dovranno essere trattate come rifiuto liquido, oppure inviate tramite tubazione apposita all’impianto TAF, previa verifica della compatibilità idraulica e di trattamento dello stesso.

8. Nel caso in cui l’estensione dell’area interessata da ogni cantiere risultasse maggiore di 5.000m3, sarà necessario provvedere alla raccolta e gestione delle AMC (cfr. anche Linee Guida ARPAT Cantieri all’indirizzo http://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/

linee-guida-per-la-gestione-dei-cantieri-ai-fini-della-protezione-ambientale).

9. **I tre manufatti che saranno utilizzati per lo stoccaggio delle terre derivanti dagli scavi dovranno essere dotati di copertura rimovibile** allo scopo di evitare la raccolta, al loro interno, di acque meteoriche che potrebbero risultare contaminate e quindi da separare e trattare.

10. È necessario che il proponente provveda a predisporre, ai sensi dell’art. 25 del DPR 120/2017, il Piano di campionamento di dettaglio da concordare con ARPAT ed il piano operativo degli interventi previsti da trasmettere successivamente agli enti interessati.

11. L’impatto acustico dovrà essere adeguatamente definito integrando il progetto con i dettagli sopra esplicitati e modulando tempi ed utilizzo di macchinari in modo da ridurre l’impatto acustico qui ipotizzato.

25/07/2019